AVVERTENZA

*Il presente documento, redatto in collaborazione con Zitiello Associati Studio Legale, costituisce un modello contrattuale standard* ***per clientela professionale*** *riservato agli associati di Assosim e, come tale, richiede adattamenti da parte dell’intermediario che lo utilizzi, in base alle proprie esigenze operative e organizzative. Gli allegati costituiscono una parte integrante e particolarmente importante del seguente contratto la cui predisposizione, a causa delle specificità economiche e operative di ciascun intermediario, non può che essere interamente affidata a ciascun intermediario. È responsabilità esclusiva dell’intermediario valutare se effettuare adattamenti al presente contratto e coordinarlo con i vari allegati, anche con l’ausilio di consulenti esterni. Il presente documento non costituisce parere o consulenza legale ed è stato predisposto sulla base della normativa in vigore alla data del 3 aprile 2023. Assosim e Zitiello e Associati Studio Legale declinano ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni riferibili a qualsiasi titolo all’utilizzo del presente modello contrattuale.*

**CONTRATTO**

Spettabile ([[1]](#footnote-1))

[*inserire dati della Banca / SIM*]

[⏺]

Spettabile1

[*inserire i dati della Banca / SIM*]

[⏺]

**PROPOSTA DI CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, COLLOCAMENTO [, *CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI E SOMME DI DENARO*] A CLIENTELA PROFESSIONALE**

🞎 **CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI**

*Inserire anagrafica e dati identificativi del cliente (tra cui il codice LEI ove richiesto dalla Normativa di Riferimento)*

di seguito definito, il “**Cliente**”

**PREMESSO CHE:**

1. sulla base delle informazioni fornite, il Cliente è stato classificato come cliente professionale e ha dichiarato di essere stato informato per iscritto [*nel caso dei clienti professionali su richiesta: nonché di essere consapevole delle conseguenze cui si espone con la suddetta richiesta, incluse le protezioni che potrebbe perdere*]. Il Cliente è consapevole del fatto che, in qualunque momento, potrebbe richiedere alla [*Banca / SIM*] una diversa classificazione come cliente al dettaglio, al fine di ottenere un maggior livello di protezione;
2. il Cliente si obbliga a tenere informata la [*Banca / SIM*] circa eventuali cambiamenti che potrebbe influenzare la sua attuale classificazione quale cliente professionale e si assume la responsabilità in merito al contenuto delle informazioni fornite, fermo restando che, in presenza di variazioni tali da incidere sulla classificazione, la [*Banca / SIM*] si riserva la facoltà di accettare tale variazione ovvero di recedere dal contratto (di seguito, il “**Contratto**”);
3. [⏺] (di seguito definita la [*Banca / SIM*]) è autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento di cui al presente contratto, ai sensi della Normativa di Riferimento (per tale intendendosi, fatte salve successive modifiche e integrazioni: la normativa europea e nazionale di carattere primario e secondario concernente la prestazione dei servizi e delle attività di investimento, della offerta al pubblico di prodotti finanziari, della distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e comunque quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito, la “**MiFID 2**”) e la relativa regolamentazione di attuazione, il Regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito, “**MIFIR**”) e la relativa regolamentazione di attuazione, la Direttiva 2016/97/UE (di seguito, “**IDD**”**)** e la relativa regolamentazione di attuazione), il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il “**TUF**”) e successive modifiche e integrazioni, i regolamenti Consob e Banca d’Italia di attuazione, nonché il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, il “**TUB**”) e la relativa regolamentazione di attuazione, la normativa di carattere primario e secondario in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, di cui al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, e la relativa regolamentazione di attuazione, la normativa in tema di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) del 27 aprile 2016 n. 679 (di seguito, il “**GDPR**”) e al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni);
4. il Cliente ha esaminato e compreso i termini del presente contratto e, in tempo utile prima della sottoscrizione di quest’ultimo, ha preventivamente ricevuto, letto e compreso[[2]](#footnote-2) : il documento contenente informazioni sulla [*Banca / SIM*] e i suoi servizi, sui sistemi di indennizzo degli investitori [*e di garanzia dei depositi*] cui aderisce la [*Banca / SIM*], sulla natura e sui rischi degli investimenti in strumenti e prodotti finanziari, sulla classificazione della clientela, [*sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela,*] sulla politica seguita per la gestione dei conflitti di interesse, sull’integrazione dei rischi di sostenibilità e sugli impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, sul trattamento dei reclami; la sintesi della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini; l’Allegato 1, che descrive i costi e gli oneri associati alla prestazione dei servizi di investimento e accessori oggetto del presente contratto, nonché le informazioni circa gli incentivi ricevuti o corrisposti dalla [*Banca / SIM*]; l’Allegato 2, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali;
5. il Cliente ha ricevuto e compilato, prima della conclusione del presente contratto, il questionario per la valutazione [*se cliente professionale su richiesta*: *della propria situazione finanziaria* *e*] dei propri obiettivi di investimento, incluse le sue eventuali preferenze di sostenibilità (di seguito, per entrambi, il “**Questionario**”);
6. gli aggiornamenti delle informazioni sulla [*Banca / SIM*] e i suoi servizi, sulla natura e sui rischi degli investimenti in strumenti e prodotti finanziari, [*sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela,*] sulla politica seguita per la gestione dei conflitti di interesse, sull’integrazione dei rischi di sostenibilità e sugli impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, sul trattamento dei reclami, sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, nonché le informazioni circa gli incentivi ricevuti o corrisposti dalla [*Banca / SIM*], ove dovuti, verranno consegnati in formato elettronico [*a mezzo e-mail all’indirizzo indicato in anagrafica; tramite messa a disposizione sull’area riservata del sito della Banca / SIM*];
7. il Cliente che ha richiesto la prestazione del servizio di consulenza in abbinamento a uno o più degli altri servizi di investimento di cui al presente contratto ha compreso lo scopo della valutazione di adeguatezza ed è a conoscenza del fatto che la raccolta delle informazioni tramite il Questionario è finalizzata all’acquisizione, da parte della [*Banca / SIM*], di una piena conoscenza delle sue caratteristiche, dei suoi bisogni e della sua tolleranza al rischio tali da consentire la cura del suo miglior interesse;
8. il Cliente ha fornito il suo assenso alla strategia di esecuzione degli ordini e ha espressamente acconsentito alla possibilità di esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione[[3]](#footnote-3);
9. in caso di conclusione del presente contratto a distanza e qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l’efficacia del contratto è sospesa per un periodo di quattordici giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal contratto, senza spese e penalità e senza giustificarne il motivo, inviando una comunicazione scritta alla [*Banca / SIM*] mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante posta elettronica, purché confermata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive[[4]](#footnote-4);
10. tutte le comunicazioni in corso di rapporto per le quali la Normativa di Riferimento impone il supporto durevole verranno consegnate in formato elettronico [*a mezzo e-mail all’indirizzo indicato in anagrafica; tramite messa a disposizione sull’area riservata del sito della Banca / SIM*]

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

il Cliente conferisce alla [*Banca / SIM*] l’incarico di svolgere in suo favore i servizi di investimento di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e, se lo ha richiesto espressamente, consulenza in materia di investimenti [*, nonché il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari e somme di denaro*], nei termini e alle condizioni che seguono. Nella prestazione dei servizi, il Cliente autorizza la [*Banca / SIM*] ad agire in nome proprio e per conto del Cliente.

**Sezione I – Norme generali**

1. **Premesse e allegati**

Le premesse e gli allegati indicati alla lettera c) delle premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

1. **Conferimento e revoca degli ordini; regolamento delle operazioni**
	1. Gli ordini di acquisto, vendita, sottoscrizione di strumenti e prodotti finanziari vengono conferiti per iscritto, telefonicamente ovvero tramite altro mezzo purché consentito dalla [*Banca / SIM*][[5]](#footnote-5), e devono essere completi di ogni loro elemento necessario per la loro esecuzione. All’atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o presso le proprie dipendenze, la [*Banca / SIM*] rilascia al Cliente, su un supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l’esecuzione dell’ordine. La [*Banca / SIM*] potrà eseguire gli ordini del Cliente e adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa di Riferimento in relazione ad essi solo dopo aver acquisito il Codice LEI, se espressamente previsto.
	2. Il Cliente prende atto che la [*Banca / SIM*] registra le conversazioni telefoniche, le comunicazioni elettroniche che danno luogo o possono dare luogo ad operazioni. Il Cliente, inoltre, prende atto che la [*Banca / SIM*] conserva dette registrazioni per cinque anni e che, su sua richiesta e a sue spese, ne potrà ricevere copia[[6]](#footnote-6). Le registrazioni formano piena prova del conferimento degli ordini e del loro contenuto.
	3. Gli ordini possono essere direttamente impartiti alla [*Banca / SIM*] ovvero a mezzo di Consulenti Finanziari. In tale ultimo caso, gli ordini si intendono conferiti alla [*Banca / SIM*] nel momento in cui pervengono a quest'ultima come comprovato dalla relativa annotazione sui registri della [*Banca / SIM*], dalle inerenti comunicazioni registrate su supporto magnetico o altro supporto equivalente.
	4. Una volta impartito l’ordine o le specifiche istruzioni del Cliente, l’ordine, ovvero le istruzioni medesime, possono essere revocate, solo se non ancora eseguite, mediante le medesime modalità previste per la trasmissione dell’ordine o delle specifiche istruzioni. Gli obblighi di cui alle clausole 2.1, 2.2 e 2.3 si applicano anche alle revoche degli ordini o delle specifiche istruzioni disposte dal Cliente.
	5. Gli ordini e le revoche potranno essere impartiti dal Cliente direttamente o per il tramite delle persone che lo stesso abbia indicato per iscritto. La[*Banca / SIM*] provvederà per quanto ragionevolmente possibile a verificare l’identità della persona che impartisce l’ordine. Qualsiasi variazione dovrà essere apportata esclusivamente per iscritto e avrà effetto dalla ricezione da parte della [*Banca / SIM*], salva la possibilità di verificare l’effettiva legittimazione dei soggetti indicati.
	6. Tutte le operazioni effettuate in esecuzione del presente contratto verranno regolate sui conti aperti presso la [*Banca / SIM*] ai sensi della Sezione V [*oppure: tutte le operazioni effettuate in esecuzione del presente contratto verranno regolate sui conti indicati dal Cliente di cui alla Sezione V*].
2. **Consulenza generica**
	1. Nello svolgimento dei servizi di investimento regolati dal presente contratto la [*Banca / SIM*] potrà fornire, su richiesta del Cliente o di sua iniziativa, pareri generici su tipi di strumenti finanziari. Resta inteso che la [*Banca / SIM*] non presterà al Cliente, se quest’ultimo non lo avrà richiesto esercitando l’apposita opzione, il servizio di consulenza in materia di investimenti e, pertanto, si asterrà dal raccomandare al Cliente investimenti in specifici strumenti finanziari.
3. **Conflitti di interesse**
	1. La [*Banca / SIM*] adotta, conformemente a quanto previsto dalla politica di gestione dei conflitti di interesse (la cui sintesi è stata illustrata e consegnata al Cliente prima della conclusione del contratto), ogni misura idonea a identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la [*Banca / SIM*], inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e il Cliente o tra il Cliente e altri clienti della [*Banca / SIM*] al momento della prestazione dei servizi di investimento o accessori o di una combinazione di tali servizi, al fine di evitare che tali conflitti di interesse incidano negativamente sul Cliente. Qualora il Cliente ne faccia richiesta, la [*Banca / SIM*] fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.
	2. La [*Banca / SIM*], ove le misure adottate ai sensi dell’art. 5.1 non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di nuocere agli interessi del Cliente in relazione ad uno o più specifici servizi o operazioni, informerà chiaramente su supporto durevole il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti dei potenziali conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché il Cliente possa assumere una decisione informata sui servizi prestati o sulle operazioni richieste nel cui contesto sorge il conflitto d’interesse.
	3. Ove l’ordine venga impartito telefonicamente, la [*Banca / SIM*] fornirà al Cliente l’informativa sul conflitto di interessi di cui all’art. 4.2 telefonicamente. Tale informativa dovrà risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto durevole.
4. **Compensi e spese**
	1. Il compenso in qualsiasi forma per la prestazione dei servizi di investimento e accessori di cui al presente contratto che il Cliente sarà tenuto a corrispondere alla [*Banca / SIM*] è dettagliatamente specificato nell’Allegato 1. In tale Allegato è anche riportata l’informativa riguardante l’esistenza, la natura e il metodo di calcolo degli eventuali incentivi di natura monetaria e non monetaria corrisposti o ricevuti dalla [*Banca / SIM*] nella prestazione dei servizi di investimento oggetto del presente contratto (gli “**Incentivi**”).
	2. La [*Banca / SIM*] comunicherà al Cliente, prima di dar corso alle singole operazioni, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari, ivi inclusi eventuali incentivi corrisposti o ricevuti, nonché all’effetto dei costi sulla redditività degli strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. È facoltà del Cliente chiedere ulteriori dettagli.
	3. La [*Banca / SIM*] invia al Cliente, al termine di ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento prestati e degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla [*Banca / SIM*[, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. È facoltà del Cliente chiedere maggiori dettagli ([[7]](#footnote-7)).
	4. Gli obblighi informativi di cui ai precedenti commi 5.2 e 5.3 in tema di compensi e spese troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui il Cliente abbia richiesto la prestazione da parte della [*Banca / SIM*] del servizio di consulenza in materia di investimenti, in conformità con quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.
	5. Il Cliente sarà tenuto a corrispondere le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla [*Banca / SIM*] ad altro intermediario di cui lo stesso si sia avvalso. Il Cliente sarà altresì tenuto al pagamento o rimborso alla [*Banca / SIM*] di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto e dalla esecuzione di ordini del Cliente.
5. **Durata del contratto, recesso e risoluzione**

* 1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte potrà recedere con preavviso scritto di almeno [*7/15*] giorni. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione via raccomandata A/R, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicata l’esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile.
	2. La [*Banca / SIM*] potrà risolvere il presente accordo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., con comunicazione scritta inviata al Cliente con lettera raccomandata A/R o PEC, in caso di inadempimento da parte del Cliente di uno degli obblighi seguenti:
1. mancato o parziale versamento della provvista o dei margini;
2. mancato pagamento alla [*Banca / SIM*] delle commissioni e delle spese dovute.
	1. In ogni caso di scioglimento del presente contratto, la [*Banca / SIM*], se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell’adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, anche attraverso l’esercizio del mandato a vendere di cui all’art. 7, fatto salvo l’obbligo del Cliente di rimborsare le spese derivanti dalle eventuali operazioni in corso per far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni [*Su richiesta del Cliente che intenda estinguere i conti aperti presso la propria banca depositaria ai sensi della sezione V, la Banca / SIM si impegna ad informare la banca depositaria del Cliente circa l’inesistenza di operazioni già disposte e in fase di liquidazione che possano interessare le somme di denaro o gli strumenti finanziari che il Cliente intende ritirare a seguito dell’estinzione dei relativi conti*].
3. **Responsabilità del Cliente e vendita in danno**

7.1 Se il Cliente non adempie puntualmente e integralmente alle sue obbligazioni come previste dal presente contratto, la [*Banca / SIM*] lo diffida a mezzo raccomandata A/R a pagare quanto dovuto entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della lettera. In caso di inutile decorso del termine, il Cliente espressamente autorizza la [*Banca / SIM*] ad addebitare ogni somma dovuta [*scegliere opzione corrispondente*] [*sul conto tenuto dal Cliente presso la Banca / sulle evidenze presso la SIM e presso il conto da questa detenuta presso la banca depositaria / presso la banca depositaria del Cliente, restando inteso che la delega ad amministrare i conti di cui alla Sezione V autorizza espressamente la Banca / SIM agli addebiti di cui al presente art. 7*]. Qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento del dovuto, il Cliente conferisce fin da ora alla [*Banca / SIM*] il mandato a vendere le eventuali disponibilità ulteriori di strumenti o prodotti finanziari, anche non già costituiti in garanzia, a prezzo di mercato e il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l’adempimento delle obbligazioni del Cliente di cui al presente art. 7. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti o prodotti finanziari di pertinenza del Cliente, la [*Banca / SIM*] avvertirà il Cliente del suo proposito per iscritto, accordandogli un ulteriore termine di [5/7] giorni per adempiere alle proprie obbligazioni.

1. **Modifiche contrattuali**

8.1 La [*Banca / SIM*] ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo e in qualsiasi momento, le norme che regolano il presente contratto e le relative condizioni economiche, previa comunicazione scritta al Cliente, effettuata mediante lettera raccomandata A/Ro per PEC, con preavviso non inferiore a [15 / 30 giorni]. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal contratto, senza spese e penalità, inviando una comunicazione scritta alla [*Banca / SIM*].

8.2 Le parti concordano che saranno automaticamente recepite nel contratto, senza necessità del ricorso alla procedura prevista dall’art. 8.1, le modifiche necessarie per adeguarsi alla Normativa di Riferimento *pro tempore* vigente.

1. **Computo dei termini**

9.1 Tutti i termini previsti nel presente contratto si computeranno tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.

1. **Comunicazioni tra le parti**

10.1 Fatto salvo quanto previsto in altri articoli del presente contratto, le comunicazioni di ogni tipo tra le parti ai sensi del presente contratto, diverse dalle comunicazioni dalla [*Banca / SIM*] al Cliente per le quali la Normativa di Riferimento impone il supporto durevole, saranno effettuate via posta elettronica, anche certificata, all’indirizzo fornito in anagrafica o successivamente modificato.

10.2 Il Cliente riconosce che il recapito riportato in anagrafica costituisce elezione di domicilio ai sensi dell’art. 47 c.c. Pertanto, ogni comunicazione o notifica dalla [*Banca / SIM*] al Cliente, comprese quelle previste dalla Normativa di Riferimento, saranno validamente eseguite al Cliente presso tale indirizzo. Le eventuali successive modifiche di recapiti di corrispondenza dovranno essere notificate all’altra Parte mediante comunicazione scritta.

1. **Legge applicabile**

11.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

1. **Reclami, sistemi di risoluzione alternativi delle controversie e foro competente**

12.1 Per eventuali contestazioni in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto, il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami di [], o in via informatica all’indirizzo e-mail [], o PEC []. La [*Banca / SIM*] tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l’esito finale dello stesso e le sue determinazioni nel termine:

* 60 giorni, se il reclamo riguarda la prestazione dei servizi di investimento o i prodotti di investimento assicurativi;
* 45 giorni, se il reclamo riguarda i prodotti assicurativi;
* 60 giorni se il reclamo riguarda servizi diversi rispetto a quelli di investimento (ad esempio, conto corrente, servizio di custodia e amministrazione titoli o servizi di pagamento).

12. 2 Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente è informato dell’obbligo di attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione, - finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo ad uno degli altri Organismi di mediazione iscritti nell'apposto Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia.

12.3 Fatto salvo quanto sopra e ferme restando le previsioni della vigente normativa per il caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Foro competente per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto è esclusivamente quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della [*Banca / SIM*].

1. **Limitazioni operative del Cliente**

13.1 La [*Banca / SIM*] valuta, nel miglior interesse del Cliente, la compatibilità dello strumento finanziario e/o del prodotto finanziario rispetto al Target Market nel quale rientra il Cliente stesso. Con l’espressione “**Target Market**” si intende il mercato di riferimento al quale si indirizzano i Prodotti in funzione delle diverse caratteristiche degli stessi. Il Cliente prende atto che la [*Banca / SIM*] potrebbe non consentire l’esecuzione di operazioni autonomamente individuate dal Cliente ed aventi ad oggetto strumenti o prodotti finanziari qualora lo strumento o prodotto individuato dal Cliente (i) non rientri tra quelli che la [*Banca / SIM*] o l’emittente ritengano compatibili con il Target Market al quale appartiene al Cliente o, in ogni caso, qualora lo strumento o prodotto (ii) rientri tra quelli che la [*Banca / SIM*] o l’emittente ritengano non compatibili con il Target Market cui appartiene il Cliente.

**Sezione II – Norme relative ai servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti e negoziazione per conto proprio**

1. **Negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti**

14.1 Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, la [*Banca / SIM*] esegue le disposizioni del Cliente in contropartita diretta. Nella prestazione del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti, la [*Banca / SIM*] esegue gli ordini del Cliente cercando una controparte sulle sedi di esecuzione previste nella propria strategia di esecuzione degli ordini.

14.2 L’esecuzione di un ordine da parte della [*Banca / SIM*] non comporta alcuna discrezionalità nella scelta dell’oggetto e della tipologia degli investimenti, operata solo ed esclusivamente dal Cliente. Per quanto riguarda invece le modalità di esecuzione e la scelta della sede di esecuzione dell’ordine**,** la[*Banca / SIM*] adotterà tutte le misure sufficienti al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni e della natura dell’ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione, in conformità alla propria strategia di esecuzione degli ordini.

14.3 Il Cliente avrà la facoltà di impartire istruzioni specifiche sull’esecuzione di un ordine o di un aspetto specifico di tale ordine. A tal fine, il Cliente dichiara di essere consapevole che le istruzioni specifiche dallo stesso eventualmente impartite potrebbero impedire [*alla Banca / alla SIM*] di adottare tutte le misure da questa previste per ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli elementi di tali istruzioni.

Ai fini di quanto precede, la [*Banca / SIM*] si asterrà dal suggerire al Cliente di impartire istruzioni specifiche, ovvero dall’indicare espressamente o suggerire il contenuto delle stesse. Nonostante quanto sopra, la [*Banca / SIM*] potrà rimettere alla scelta del Cliente la determinazione della sede presso cui eseguire l’ordine, dopo averlo informato secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento, a condizione che la scelta sia tra due o più sedi contemplate e, comunque, in linea con la strategia di esecuzione degli ordini.

14.4 È facoltà della [*Banca / SIM*], in presenza di un giustificato motivo, non eseguire l’ordine, comunicando immediatamente al Cliente le motivazioni per cui non è stato possibile procedere.

1. **Presunzione di conoscenza ed esperienza**

15.1 Nella prestazione del servizio disciplinato alla presente Sezione, la [*Banca / SIM*] presume che il Cliente abbia il livello necessario di conoscenza ed esperienza per comprendere i rischi dell’operazione.

15.2 Il Cliente si impegna a fornire alla [*Banca / SIM*] informazioni sul proprio profilo veritiere e aggiornate, e a informare la [*Banca / SIM*] tempestivamente in caso di variazioni, anche al fine di consentire l’aggiornamento del profilo di rischio. Il Cliente si assume la responsabilità in merito al contenuto delle informazioni fornite. Qualora la [*Banca / SIM*] constati che il cliente non soddisfa più le condizioni previste dalla Normativa di Riferimento per essere considerato quale cliente professionale adotta provvedimenti appropriati, riservandosi la facoltà di recedere dal presente Contratto.

1. **Ricezione e trasmissione di ordini**

16.1 Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini, la [*Banca / SIM*] trasmette tempestivamente gli ordini del Cliente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento, secondo quanto previsto dalla propria strategia di trasmissione degli ordini. Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la [*Banca / SIM*] sarà tenuta ad attenervisi. A tal fine, il Cliente dichiara di essere consapevole che le istruzioni specifiche dallo stesso eventualmente impartite potrebbero impedire alla [*Banca / SIM*] di adottare tutte le misure da questa previste per ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli elementi di tali istruzioni.

16.2 Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la [*Banca / SIM*] adotta tutte le misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente.

16.3 La [*Banca / SIM*], in presenza di un giustificato motivo, potrà rifiutare di trasmettere un ordine. Il rifiuto di trasmettere un ordine verrà immediatamente comunicato al Cliente indicando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla trasmissione.

16.4 Nello svolgimento del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la [*Banca / SIM*] può prestare, su richiesta e in favore del Cliente, il servizio di mediazione, in cui la [*Banca / SIM*] mette in contatto il Cliente con uno o più intermediari e/o investitori per la prestazione di servizi di investimento o per la conclusione di operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari. Nell’esecuzione del servizio di mediazione, la [*Banca / SIM*] comunicherà al Cliente le circostanze alla stessa note relative alle caratteristiche dell’operazione. La [*Banca / SIM*] è espressamente autorizzata dal Cliente a percepire commissioni anche dagli altri investitori coinvolti nella prospettata operazione, nei termini liberamente stabiliti dalla [*Banca / SIM*] con ciascuno di tali investitori. Il Cliente riconosce alla [*Banca / SIM*] le commissioni specificate nell’Allegato 1, indipendentemente dall’effettiva conclusione dell’operazione.

1. **Gestione degli ordini**

17.1 La [*Banca / SIM*] applicherà le misure necessarie al fine di assicurare una trattazione rapida, equa ed efficiente degli ordini e in particolare: (i) assicurerà che gli ordini eseguiti siano prontamente e accuratamente registrati ed assegnati al Cliente; (ii) tratterà gli ordini del Cliente, che risultino comparabili agli ordini degli altri Clienti, in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente; (iii) informerà il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena ne venga a conoscenza.

17.2 Qualora sussistano nel caso specifico le condizioni previste dalla Normativa di Riferimento, la [*Banca / SIM*] potrà aggregare l’ordine del Cliente con gli ordini di altri clienti o con gli ordini della [*Banca / SIM*] stessa. In tale ipotesi, la [*Banca / SIM*] provvederà a informare il Cliente che l’effetto dell’aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a un particolare ordine. Ove la [*Banca / SIM*] abbia aggregato le operazioni del Cliente con una o più operazioni in proprio o di altri clienti, la successiva assegnazione avverrà secondo quanto stabilito dalla Normativa di Riferimento. In caso di esecuzione parziale di ordini del Cliente aggregati con ordini di altri clienti, la [*Banca / SIM*] ripartirà le relative operazioni conformemente alla propria strategia di assegnazione. In caso di esecuzione parziale di ordini del Cliente aggregati con operazioni in conto proprio, la [*Banca / SIM*] assegnerà le operazioni eseguite con priorità al Cliente. Tuttavia, in quest’ultimo caso, le operazioni eseguite potranno essere assegnate proporzionalmente alla [*Banca / SIM*] ove senza l’aggregazione sarebbe risultato impossibile, secondo la ragionevole determinazione della [*Banca / SIM*], eseguire l’ordine del Cliente a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto, conformemente alla sua strategia di assegnazione degli ordini. Rimane fermo il divieto di compensare ordini di segno opposto.

17.3 Nel caso di ordini con limiti di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o altra sede di esecuzione, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la [*Banca / SIM*] adotta misure volte a facilitare l’esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il Cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. A tal fine la [*Banca / SIM*] può trasmettere gli ordini del Cliente con limite di prezzo a una sede di negoziazione nel rispetto della Normativa di Riferimento.

1. **Mancata trasmissione o esecuzione degli ordini**

18.1 La [*Banca / SIM*] non sarà responsabile della mancata trasmissione o esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità a operare derivante da cause a esso non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, ivi incluse eventuali interruzioni dei collegamenti ai mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici, elettronici o informatici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi. In tali casi la [*Banca / SIM*] informerà immediatamente il Cliente dell’impossibilità di trasmettere o eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia nel frattempo revocati, procederà alla loro trasmissione o esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

1. **Versamento della provvista e dei margini di garanzia**

19.1 L’esecuzione delle disposizioni del Cliente è subordinata alla contestuale costituzione da parte dello stesso dei fondi e/o dei margini indicati dalla [*Banca / SIM*], comunque non inferiori ai limiti previsti dalla Normativa di Riferimento e dalle previsioni delle casse di compensazione e garanzia e delle *clearing house* competenti. Poiché la natura delle operazioni può richiedere, anche in tempi successivi, ulteriori versamenti al fine di adeguare i margini di garanzia ai valori richiesti, il Cliente è obbligato a farvi tempestivamente fronte. I margini verranno versati a titolo di pegno irregolare a favore della [*Banca / SIM*], ai sensi dell’art. 1851 c.c., a garanzia delle obbligazioni in capo al Cliente relative al regolamento dell’operazione interessata e comunque connesse alla chiusura, anche anticipata, di tale operazione.

19.2 Qualora il Cliente non dia corso, nei termini di cui al precedente comma, al pagamento e al successivo adeguamento dei margini di garanzia, la [*Banca / SIM*] non darà corso all’operazione ovvero procederà alla chiusura totale o parziale dell’operazione stessa.

19.3 Il Cliente è tenuto a mettere a disposizione della [*Banca / SIM*] gli strumenti o prodotti finanziari e/o le somme necessari all’esecuzione degli ordini conferiti e alla corresponsione delle spese e delle commissioni previste.

19.4 Al fine del versamento della provvista e dei margini, il Cliente espressamente autorizza la [*Banca / SIM*] ad addebitare ogni somma dovuta [*scegliere opzione corrispondente*] [*sul conto tenuto dal Cliente presso la Banca / sulle evidenze presso la SIM e presso il conto da questa detenuta presso la banca depositaria / presso la banca depositaria del Cliente, restando inteso che la delega ad amministrare i conti di cui alla Sezione V autorizza espressamente la Banca / SIM agli addebiti di cui al presente art. 19*].

19.5 La [*Banca / SIM*] potrà altresì procedere, in tutto o in parte, alla chiusura delle operazioni già avviate, nello stato in cui si trovano, e coprire ogni perdita o danno risultante dalla suddetta chiusura, utilizzando le somme di denaro e gli strumenti finanziari precedentemente trasferiti dal Cliente alla [*Banca / SIM*] a titolo di provvista o a titolo di margini in pegno irregolare. Per far fronte all’eventuale insufficienza di provvista o margini di garanzia, la [*Banca / SIM*] procederà come indicato all’art. 7.

19.6 Salve le garanzie costituite in favore della [*Banca / SIM*] ai sensi del presente contratto o ai sensi di un diverso contratto a esso collegato, il Cliente si impegna a non vincolare in alcun modo, a qualsiasi titolo e a favore di chiunque, le somme di denaro o gli strumenti o prodotti finanziari di propria pertinenza [*tenuti presso la Banca / SIM / presso la banca depositaria del Cliente*].

19.7 La [*Banca / SIM*] è in ogni caso investita del diritto di pegno e del diritto di ritenzione sugli strumenti e prodotti finanziari e sui valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti o pervenuti alla [*Banca / SIM*] stessa, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile e anche se assistito da altre garanzie reali o personali – già in essere o che dovesse sorgere nei confronti del Cliente.

19.8 Quando esistono tra la [*Banca / SIM*] e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge a ogni suo effetto.

1. **Documentazione delle operazioni eseguite[[8]](#footnote-8)**

20.1 In relazione a ciascuna operazione di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini o di ricezione e trasmissione ordini, la [*Banca / SIM*] invia al Cliente, quanto prima e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione o, se riceve la conferma da un terzo, al più tardi il giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo, a meno che l’informativa pervenga dal terzo medesimo, la nota informativa redatta conformemente alle disposizioni di legge vigenti, salvo che una conferma contenente le stesse informazioni non debba essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto.

20.2 Nel caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengano eseguiti periodicamente, la [*Banca / SIM*], in alternativa a quanto previsto all’art. 20.1 che precede, potrà effettuare la trasmissione di un avviso di conferma cumulativo su base semestrale.

20.3 Su richiesta, la [*Banca / SIM*] fornirà al Cliente informazioni circa lo stato degli ordini non ancora eseguiti.

20.4 La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, da trasmettersi alla [*Banca / SIM*] entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione medesima.

1. **Strumenti finanziari derivati**

21.1 Qualora il Cliente intenda concludere con l’intermediazione della [*Banca / SIM*] operazioni in strumenti finanziari derivati diversi da *certificates* e *covered warrants*, dovrà sottoscrivere con la [*Banca / SIM*] stessa un’appendice integrativa al presente contratto, che individui le reciproche obbligazioni e le garanzie da versare.

1. **Informazioni sull’esecuzione e trasmissione degli ordini**

22.1 La [*Banca / SIM*] pubblica sul proprio sito internet in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale, l’elenco delle prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini dei clienti eseguiti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di Prodotti Finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.

22.2 La [*Banca / SIM*] pubblica inoltre sul proprio sito internet in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale, l’elenco dei primi cinque intermediari negoziatori per volume di contrattazioni di cui si è avvalsa per l’esecuzione degli ordini dei clienti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di Prodotti Finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.

**Sezione III – Collocamento**

1. **Caratteristiche del servizio**

23.1 Nella prestazione del servizio di investimento di assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente ovvero di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente di cui all’art. 1, comma 5, lettere c) e c-bis), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la [*Banca / SIM*] raccoglie le disposizioni del Cliente aventi a oggetto la sottoscrizione o l’acquisto di strumenti o prodotti finanziari, compresi prodotti di investimento assicurativi, collocati o distribuiti dalla [*Banca / SIM*], secondo le disposizioni dettate dall’emittente o dall’offerente e nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.

23.2 La [*Banca / SIM*] consegna preventivamente al Cliente la documentazione d’offerta, ove prescritto dalla Normativa di Riferimento. Tale documentazione sarà, di volta in volta, quella che la [*Banca / SIM*] avrà ricevuto dagli intermediari emittenti/offerenti, ovvero che sarà stata concordata con gli stessi.

23.3 La [*Banca / SIM*] provvede tempestivamente all’invio alle società prodotto delle disposizioni del Cliente e dei mezzi di pagamento consegnati dal Cliente.

23.4 Fatte salve le comunicazioni poste a carico della società prodotto, la [*Banca / SIM*] provvede a trasmettere al Cliente ogni eventuale comunicazione che dovesse ricevere dalla società prodotto riferita al Cliente medesimo o a questi destinata avente a oggetto gli strumenti o prodotti finanziari sottoscritti o acquistati.

23.5 Nel caso in cui il Cliente abbia acquistato o sottoscritto strumenti o prodotti finanziari la cui natura o funzione richiedano l’assistenza della [*Banca / SIM*] nella fase successiva all’acquisto o alla sottoscrizione, la [*Banca / SIM*] svolgerà in favore del Cliente attività di assistenza post vendita. In particolare, la [*Banca / SIM*] riceverà dal Cliente le istruzioni relative ai prodotti collocati, come ad esempio le richieste di rimborso o di switch.

23.6 Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate solo se non ancora eseguite dalla società prodotto.

1. **Presunzione di esperienza e conoscenza**

24.1 Si applicano le disposizioni di cui all’art. 15 del presente contratto.

1. **Documentazione delle operazioni eseguite**

25.1 Salvo il caso in cui il Cliente abbia diritto a ricevere analoga conferma dell’esecuzione da un diverso soggetto, la [*Banca / SIM*] invia al Cliente prontamente, e comunque al più tardi entro il giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, un avviso su supporto durevole che conferma l’avvenuta esecuzione dell’ordine e contenente le informazioni prescritte dalla Normativa di Riferimento.

25.2 Qualora la [*Banca / SIM*] riceva la conferma dell’esecuzione da altro soggetto, l’avviso è inviato al Cliente al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui la [*Banca / SIM*] abbia ricevuto tale conferma dal terzo.

25.3 In caso di ordini relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, la [*Banca / SIM*] fornisce al Cliente le informazioni di cui al comma precedente su base semestrale.

25.4 Resta comunque impregiudicata la facoltà per il Cliente di richiedere alla [*Banca / SIM*] informazioni circa lo stato degli ordini impartiti.

25.5 La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro sessanta giorni dalla data di spedizione della documentazione stessa.

1. **Distribuzione di servizi di investimento**

26.1 La [*Banca / SIM*] può promuovere la sottoscrizione di contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento da parte di intermediari terzi, attenendosi alle istruzioni ricevute dalle società prodotto, nel rispetto della Normativa di Riferimento.

**Sezione IV – Consulenza in materia di investimenti[[9]](#footnote-9)**

1. **Caratteristiche del servizio**

27.1 La presente sezione si applicherà soltanto qualora il Cliente abbia optato per la prestazione, da parte della [*Banca / SIM*], del servizio di consulenza in materia di investimenti.

27.2 Il servizio di consulenza in materia di investimenti viene prestato in abbinamento con i servizi di cui alla sezione II (negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini) e alla sezione III (collocamento) e ha a oggetto la fornitura della [*Banca / SIM*] al Cliente, di propria iniziativa o su richiesta di quest’ultimo, di raccomandazioni personalizzate in merito all’acquisto e/o sottoscrizione e/o vendita e/o rimborso relative a determinati strumenti e prodotti finanziari.

27.3 La consulenza prestata si configura come non indipendente, in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla [*Banca / SIM*] al Cliente possono avere ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla stessa [*Banca / SIM*] o da soggetti terzi con i quali la [*Banca / SIM*] ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la [*Banca / SIM*] ha stipulato e in corso contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali può percepire Incentivi, nel rispetto della Normativa di Riferimento.

27.4 Il Cliente prende atto del fatto che la [*Banca / SIM*] non presta in suo favore, in difetto di conclusione di un diverso e specifico contratto scritto, alcun servizio di costruzione di portafogli modello o di verifica dell’adeguatezza di portafogli di investimento del Cliente.

1. **Adeguatezza**

28.1 Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la [*Banca / SIM*] valuta l’adeguatezza delle operazioni rispetto al profilo del Cliente, come ricostruito sulla base delle sue risposte al Questionario [*per i clienti professionali su richiesta: sulla sua situazione finanziaria e*] sugli obiettivi di investimento, incluse le sue eventuali preferenze di sostenibilità, sottopostogli prima della conclusione del presente contratto e in occasione dei successivi aggiornamenti.

28. 2 La [*Banca / SIM*] presume che il Cliente abbia il livello necessario di conoscenza ed esperienza per comprendere i rischi dell’operazione. Nel caso in cui il Cliente sia un cliente professionale di cui all’allegato II, sezione 1, della direttiva MIFID 2, la [*Banca / SIM*] può inoltre legittimamente presumere che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento.

28.3 Se l’operazione risulta non adeguata, la [*Banca / SIM*] si asterrà dal porla in essere, fatto salvo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento con riguardo all’eventuale adattamento delle preferenze di sostenibilità da parte del Cliente.

28.4 Il Cliente si impegna a fornire alla [*Banca / SIM*] informazioni sul proprio profilo veritiere e aggiornate, e a informare la [*Banca / SIM*] tempestivamente in caso di variazioni, anche al fine di consentire l’aggiornamento del profilo di rischio. Il Cliente si assume la responsabilità in merito al contenuto delle informazioni fornite.

28.5 Il Cliente prende atto che l’eventuale rifiuto di fornire anche solo alcune delle informazioni richieste ai fini del presente articolo comporterà l’impossibilità per la [*Banca / SIM*] di prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti.

28.6 Se l’operazione risulta non adeguata, la [*Banca / SIM*] si asterrà dal porla in essere.

28.7 La [Banca / SIM] non formula raccomandazioni che non risultino adeguate per il Cliente e in ogni caso non esegue disposizioni del Cliente di acquisto o sottoscrizione, che non risultino adeguate per il Cliente all’esito della valutazione di adeguatezza.

1. **Perimetro delle raccomandazioni**

29.1 Il servizio di consulenza in materia di investimenti viene prestato, a iniziativa della [*Banca / SIM*] o su richiesta del Cliente, in relazione agli strumenti e prodotti finanziari indicati nell’Allegato [•] [*la Banca / SIM dovrà qui indicare gli strumenti finanziari raccomandabili, indicando i rapporti dell’impresa con gli emittenti o fornitori degli strumenti*].

1. **Limitazioni di responsabilità**

30.1 La [*Banca / SIM*] non garantisce alcun risultato in merito alle raccomandazioni fornite, e non assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle operazioni oggetto di tali raccomandazioni. Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della [*Banca / SIM*] per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell’esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni ricevute.

1. **Valutazione periodica dell’adeguatezza**

31.1 La [*Banca / SIM*] valuta l’adeguatezza nel tempo delle raccomandazioni effettuate[[10]](#footnote-10).

**Sezione V - Custodia e sub-deposito di somme di denaro e strumenti finanziari** ([[11]](#footnote-11))

**[*a) SIM autorizzate alla detenzione di strumenti finanziari e liquidità della clientela*]**

1. **Modalità di deposito di somme di denaro**

32.1 Le somme di denaro per l’esecuzione delle operazioni di cui al presente contratto sono, secondo gli accordi delle parti, consegnate o trasferite dal Cliente alla SIM. Il denaro verrà depositato, senza indugio, in un apposito conto acceso presso una banca intestato alla SIM con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi, e in ogni caso distinto dai conti in cui la SIM detiene somme di denaro proprie. Sul conto terzi la SIM potrà depositare anche somme di denaro pertinenti ad altri clienti. La SIM tiene presso di sé in conti individuali intestati al Cliente evidenza contabile dei depositi effettuati presso la propria banca depositaria e provvede di volta in volta alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli importi di compendio dei conti individuali tenuti presso di sé e le risultanze degli estratti conto emessi dalla banca depositaria.

32.2 Se il Cliente esprime il proprio consenso scritto, la SIM potrà investire le somme di denaro di pertinenza del Cliente in quote di “fondi del mercato monetario riconosciuti”, come definiti all’art. 1, par. 4, Direttiva Delegata (UE) 2017/593 del 7 aprile 2016 (di seguito, la “**Direttiva Delegata**”)[[12]](#footnote-12). Il Cliente è in ogni caso informato che in tal caso le sue somme di denaro non saranno detenute in conformità con i requisiti previsti per la salvaguardia dei fondi dei clienti introdotti dalla Direttiva Delegata.

32.3 Per i conti intestati al Cliente accesi presso la SIM non opererà la compensazione legale e giudiziale. Per i conti intestati alla SIM accesi presso la propria banca depositaria per i beni di terzi, la SIM si impegna a non pattuire la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dalla banca depositaria nei suoi confronti.

32.4 Qualora in esecuzione del presente contratto vengano aperti più conti intestati al Cliente, la SIM è autorizzata, in relazione alle esigenze operative, a trasferire le somme di denaro del Cliente da un conto a un altro.

32.5 La SIM non corrisponde interessi al Cliente sulle somme di denaro depositate [oppure: *La SIM riconosce al Cliente gli interessi sulle somme di denaro depositate in relazione a tutte le operazioni (oppure in relazione alle operazioni su strumenti finanziari non derivati) in misura pari a quanto di volta in volta percepito dalla SIM (oppure nella misura forfettaria di ……, pari a quanto mediamente percepito dalla SIM; oppure nella misura di ……, difforme da quanto percepito dalla SIM)*].

32.6 In caso di *default* della banca depositaria di cui all’art. 32.1, è incondizionatamente esclusa la possibilità per il Cliente di rivalersi nei confronti della SIM.

32.7 La SIM non darà luogo al deposito qualora l’esecuzione dell’incarico preveda la consegna materiale del danaro ricevuto dal Cliente e tale consegna sia imminente in relazione alla natura dell’incarico da espletare.

1. **Modalità di custodia e sub-deposito di strumenti finanziari**

33.1 Gli strumenti finanziari detenuti dalla SIM per l’esecuzione delle operazioni di cui al presente contratto devono risultare da apposite evidenze contabili secondo le modalità previste dalla Direttiva Delegata.

33.2 Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati o di strumenti finanziari italiani o esteri che risultano obbligatoriamente registrati o depositati in gestione accentrata in Italia o all’estero, la SIM è autorizzata, sotto la propria responsabilità, a sub-depositare gli strumenti finanziari del Cliente presso organismi di deposito centralizzato o presso depositari esteri abilitati, come definiti nel Regolamento Banca d’Italia (gli organismi e i depositari abilitati, collettivamente, i “Sub-depositari”), nella cui giurisdizione la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e a condizione che i Sub-depositari siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica, a meno ciò non sia imposto dalla natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari. .

33.3 Gli strumenti finanziari sono rubricati presso i Sub-depositari di cui alla clausola 33.2 in conti intestati alla SIM, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della stessa, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi. Quando applicabile, i conti presso i Sub-depositari sono rubricati per singolo cliente.

33.4 La SIM provvederà di volta in volta alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli strumenti finanziari di compendio dei conti individuali e le risultanze degli estratti conto emessi dai Sub-depositari.

33.5 Qualora gli strumenti finanziari sub-depositati presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, la SIM è autorizzata a procedere al loro raggruppamento, ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei soggetti sub-depositari, e il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e qualità.

33.6 Qualora il Cliente ordini alla SIM l’acquisto di strumenti finanziari obbligatoriamente registrati presso organismi di deposito centralizzato o altri Sub-depositari che, per quanto di conoscenza della SIM, non assicurano un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla normativa italiana in relazione alla custodia, amministrazione e separazione patrimoniale degli strumenti finanziari della clientela, o per i quali non sia comunque prevista alcuna forma di vigilanza, la SIM informerà il Cliente di questo fatto prontamente, ma non necessariamente prima dell’esecuzione dell’ordine, con lo stesso mezzo adottato dal Cliente per il conferimento del suddetto ordine, indicando i rischi che possono derivare dal suddetto minor livello di protezione.

1. **Amministrazione degli strumenti finanziari**

34.1 La SIM amministrerà gli strumenti finanziari del Cliente e in generale provvederà alla tutela dei diritti inerenti agli strumenti finanziari del Cliente. In particolare, con riferimento agli strumenti finanziari registrati in Italia e, quando possibile, anche con riferimento agli strumenti finanziari registrati all’estero, esigerà gli interessi e i dividendi, verificherà i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, curerà le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole. Inoltre, su richiesta del Cliente, in relazione a determinati strumenti finanziari, la SIM effettuerà la comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2370, comma 2, c.c. o rilascerà la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata previsto dalla Normativa di Riferimento, al fine dell’intervento in assemblea e dell’esercizio del voto o al fine dell’esercizio di altri diritti societari, restando inteso che, con riferimento a strumenti finanziari registrati presso gestori accentrati o altri Sub-depositari, la SIM si adopererà, sempre su richiesta del Cliente, per ottenere una corrispondente comunicazione o certificazione in relazione a tali strumenti finanziari, dichiarando fin da ora di non poter assicurare il buon esito di tale richiesta, in particolar modo nel caso in cui la richiesta del Cliente non pervenga con congruo anticipo.

34.2 In caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di capitale sociale, la SIM chiederà in tempo utile istruzioni al Cliente e provvederà all’esecuzione dell’operazione solo a seguito di ordine scritto, ad avvenuto versamento dei fondi all’uopo occorrenti.

34.3 In difetto di tempestive istruzioni, la SIM curerà la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente, ove previsto in base alla normativa applicabile.

34.4 Il diritto di voto inerente strumenti finanziari in custodia non verrà esercitato dalla SIM. Il Cliente potrà comunque rilasciare deleghe per la partecipazione alle assemblee di società italiane ai sensi dell’art. 2372 c.c. La rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di società italiane potrà essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate, con effetto anche per le successive convocazioni, utilizzando il modulo predisposto dalla SIM e sarà sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per l’assemblea. Le parti stabiliranno di volta in volta le modalità e la forma delle deleghe di partecipazione alle assemblee di società estere che il Cliente voglia eventualmente conferire alla SIM.

34.5 La SIM è autorizzata a utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari del Cliente dalla stessa detenuti, anche presso un Sub-depositario, secondo le clausole contenute nei relativi contratti di prestito titoli, pronti contro termine, riporto o simili che saranno stipulati di volta in volta con il Cliente. I contratti dovranno tra le altre cose specificare le caratteristiche delle operazioni, ivi incluse le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e gli eventuali rischi di mancata restituzione, le garanzie fornite dalla SIM, le responsabilità delle parti coinvolte nell’operazione e la relativa remunerazione. Sono fatte salve le ulteriori condizioni all’utilizzo degli strumenti finanziari del Cliente stabiliti dal Regolamento Banca d’Italia per i casi in cui tali strumenti finanziari siano registrati in un conto aperto a nome della SIM presso un depositario abilitato insieme agli strumenti finanziari di altri clienti della SIM (conto *omnibus*).

La SIM comunicherà le singole operazioni concluse con gli strumenti finanziari del Cliente e la relativa remunerazione per iscritto, per singola operazione o con il rendiconto di cui all’art. 40.6, a scelta discrezionale dell’intermediario.

34.6 La SIM fornirà su supporto durevole un rendiconto degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del Cliente ogni 3 mesi redatto in conformità alla Normativa di Riferimento[[13]](#footnote-13).

1. **Parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari in custodia e amministrazione**

35.1 Su richiesta del Cliente, la SIM provvederà alla restituzione parziale o totale degli strumenti finanziari, nei tempi tecnici necessari, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli strumenti finanziari stessi dagli eventuali Sub-depositari. Il trasferimento o il ritiro dei valori non comporta l’addebito di alcuna penalità.

35.2 Il Cliente è informato del fatto che non è ammesso il ritiro di titoli dematerializzati registrati in gestione accentrata in Italia o degli strumenti finanziari che risultino obbligatoriamente registrati o depositati presso organismi di deposito centralizzato o presso altri Sub-depositari all’estero. Tali strumenti finanziari, in base alla normativa vigente loro applicabile, potranno quindi unicamente essere ceduti o trasferiti in altro conto indicato dal Cliente.

**Sezione V - Custodia e sub-deposito di strumenti finanziari**

**[*b) banche*]**

**32 Modalità di custodia e sub-deposito di strumenti finanziari**

32.1 Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati o di strumenti finanziari italiani o esteri che risultano obbligatoriamente registrati o depositati in gestione accentrata in Italia o all’estero, la Banca è autorizzata, sotto la propria responsabilità, a sub-depositare gli strumenti finanziari del Cliente presso organismi di deposito centralizzato o presso depositari esteri abilitati (gli organismi e i depositari abilitati, collettivamente, i “Sub-depositari”), nella cui giurisdizione la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e a condizione che i Sub-depositari siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica, a meno ciò non sia imposto dalla natura degli strumenti finanziari o dei servizi di investimento connessi a detti strumenti finanziari, come definiti nel all’art. 1, par. 4, Direttiva Delegata (UE) 2017/593 del 7 aprile 2016 (la “Direttiva Delegata”). Il Cliente è in ogni caso informato che in tal caso le sue somme di denaro non saranno detenute in conformità con i requisiti previsti per la salvaguardia dei fondi dei clienti introdotti dalla Direttiva Delegata.

32.2 Gli strumenti finanziari sono rubricati presso i Sub-depositari di cui alla clausola 32.1 in conti intestati alla Banca, separati dai conti relativi agli strumenti finanziari di proprietà della stessa, con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi.

32.3 La Banca provvederà di volta in volta alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli strumenti finanziari di compendio dei conti individuali e le risultanze degli estratti conto emessi dai Sub-depositari.

32.4 Qualora gli strumenti finanziari sub-depositati presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, la Banca è autorizzata a procedere al loro raggruppamento, ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei sub-depositari, e il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e qualità.

32.5 Qualora il Cliente ordini alla Banca l’acquisto di strumenti finanziari obbligatoriamente registrati presso organismi di deposito centralizzato o altri Sub-depositari che, per quanto di conoscenza della Banca, non assicurano un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla normativa italiana in relazione alla custodia, amministrazione e separazione patrimoniale degli strumenti finanziari della clientela, o per i quali non sia comunque prevista alcuna forma di vigilanza, la Banca informerà il Cliente di questo fatto prontamente, ma non necessariamente prima dell’esecuzione dell’ordine, con lo stesso mezzo adottato dal Cliente per il conferimento del suddetto ordine, indicando i rischi che possono derivare dal suddetto minor livello di protezione.

**33 Amministrazione degli strumenti finanziari**

33.1 La Banca amministrerà gli strumenti finanziari del Cliente e in generale provvederà alla tutela dei diritti inerenti agli stessi. In particolare, con riferimento agli strumenti finanziari registrati in Italia e, quando possibile, anche con riferimento agli strumenti finanziari registrati all’estero, esigerà gli interessi e i dividendi, verificherà i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, curerà le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole. Inoltre, su richiesta del Cliente, in relazione a determinati strumenti finanziari, la Banca effettuerà la comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2370, comma 2, c.c. o rilascerà la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata previsto dalla Normativa di Riferimento, al fine dell’intervento in assemblea e dell’esercizio del voto o al fine dell’esercizio di altri diritti societari, restando inteso che, con riferimento a strumenti finanziari registrati presso gestori accentrati o altri Sub-depositari esteri, la Banca si adopererà, sempre su richiesta del Cliente, per ottenere una corrispondente comunicazione o certificazione in relazione a tali strumenti finanziari, dichiarando fin da ora di non poter assicurare il buon esito di tale richiesta, in particolar modo nel caso in cui la richiesta del Cliente non pervenga con congruo anticipo.

33.2 In caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di capitale sociale, la Banca chiederà in tempo utile istruzioni al Cliente e provvederà all’esecuzione dell’operazione solo a seguito di ordine scritto, ad avvenuto versamento dei fondi all’uopo occorrenti.

33.3 In difetto di tempestive istruzioni, la Banca curerà la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente, ove previsto in base alla normativa applicabile.

33.4 Il diritto di voto inerente strumenti finanziari in custodia non verrà esercitato dalla Banca. Il Cliente potrà comunque rilasciare deleghe per la partecipazione alle assemblee di società italiane ai sensi dell’art. 2372 c.c. La rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di società italiane potrà essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate, con effetto anche per le successive convocazioni, utilizzando il modulo predisposto dalla Banca e sarà sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per l’assemblea. Le parti stabiliranno di volta in volta le modalità e la forma delle deleghe di partecipazione alle assemblee di società estere che il Cliente voglia eventualmente conferire alla Banca.

33.5 La Banca è autorizzata a utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti o prodotti finanziari del Cliente dallo stesso detenuti, anche presso un Sub-depositario, secondo le clausole contenute nei relativi contratti di prestito titoli, pronti contro termine, riporto o simili che saranno stipulati di volta in volta con il Cliente. I contratti dovranno tra le altre cose specificare le caratteristiche delle operazioni, ivi incluse le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e gli eventuali rischi di mancata restituzione, le garanzie fornite dalla Banca, le responsabilità delle parti coinvolte nell’operazione e la relativa remunerazione. Sono fatte salve le ulteriori condizioni all’utilizzo degli strumenti finanziari del Cliente stabiliti dalla Direttiva Delegata (UE) 2017/593 del 7 aprile 2016 (la “**Direttiva Delegata**”) per i casi in cui tali strumenti finanziari siano registrati in un conto aperto a nome della Banca presso un depositario abilitato insieme agli strumenti finanziari di altri clienti della Banca (conto *omnibus*). Resta salvo il divieto della Banca di concludere con il Cliente contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali del Cliente. La Banca comunicherà le singole operazioni concluse con gli strumenti finanziari del Cliente e la relativa remunerazione per iscritto, per singola operazione o con il rendiconto di cui all’art. 33.6, a scelta discrezionale dell’intermediario.

33.6 La Banca fornirà un rendiconto degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del Cliente ogni [3][6][12] mesi redatto in conformità alla Normativa di Riferimento.

**34 Parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari in custodia e amministrazione**

34.1 Su richiesta del Cliente, la Banca provvederà alla restituzione parziale o totale degli strumenti finanziari, nei tempi tecnici necessari, tenuto conto anche della necessità di ricevere gli strumenti finanziari stessi dagli eventuali Sub-depositari. Il trasferimento o il ritiro dei valori non comporta l’addebito di alcuna penalità.

34.2 Il Cliente è informato del fatto che non è ammesso il ritiro di titoli dematerializzati registrati in gestione accentrata in Italia o degli strumenti finanziari che risultino obbligatoriamente registrati o depositati presso organismi di deposito centralizzato o presso altri Sub-depositari all’estero. Tali strumenti finanziari, in base alla normativa vigente loro applicabile, potranno quindi unicamente essere ceduti o trasferiti in altro conto indicato dal Cliente.

**Sezione V - Delega a operare sui conti intrattenuti dal Cliente presso una banca depositaria**

**[c*) SIM non autorizzate alla detenzione, neanche temporanea, di beni della clientela*]**

**32 Delega**

32.1 Il Cliente si impegna a conferire alla SIM una delega a operare sui conti liquidità e titoli accesi presso la banca depositaria del Cliente, incaricando tale banca depositaria di trasmettere i rendiconti anche alla SIM.

32.2 La SIM potrà utilizzare la delega solamente per dare alla banca depositaria del Cliente istruzioni di addebito o di accredito di somme di denaro o di strumenti / prodotti finanziari derivanti dall’attività di prestazione di servizi di investimento ai sensi del presente contratto, ivi incluso il diritto di eseguire il mandato a vendere di cui all’art. 7.

32.3 Il Cliente si impegna a non operare in alcun modo sui conti di cui all’art. 32.1 [oppure: *Fermo restando**quanto stabilito alla clausola 19.7, il Cliente potrà disporre delle somme di denaro e degli strumenti / prodotti finanziari presenti nei conti di cui all’art. 32.1, previa comunicazione alla SIM e salvo che una determinata somma di denaro o determinati strumenti finanziari siano necessari al versamento di margini o al regolamento degli ordini in corso di esecuzione. Su richiesta del Cliente, la SIM si impegna ad informare la banca depositaria del Cliente circa l’inesistenza di operazioni già disposte e in fase di liquidazione che possano interessare la somma di denaro o gli strumenti / prodotti finanziari di cui il Cliente intende disporre*] ([[14]](#footnote-14)).

32.4 La SIM non sarà responsabile per inesattezze, omissioni o eventi dannosi in relazione alle movimentazioni dei conti che non dipendano direttamente dalla propria colpa grave o dolo e si riserva in tali casi di rifiutare l’esecuzione delle operazioni e di adottare i rimedi di cui all’art. 10 per coprire ogni perdita o danno derivanti all’intermediario dai suddetti eventi.

[Luogo, data]

[Il Cliente]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_

Nome:

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. e degli artt. 21, comma 2, e 85, comma 2, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il Cliente dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole che precedono e di approvare specificamente le seguenti:

(facoltà di agire in nome proprio e per conto del cliente)

Art. 6 (recesso della [*Banca / SIM*], clausola risolutiva espressa, condizione risolutiva)

Art. 7 (vendita in danno)

Art. 8.1 (facoltà di modifica unilaterale delle condizioni normative ed economiche)

Art. 12.3 (foro esclusivo)

Art. 14.4 (facoltà di non eseguire gli ordini)

Art. 16.3 (facoltà di non trasmettere gli ordini)

Art. 17 (gestione degli ordini)

Art. 18 (mancata trasmissione o esecuzione degli ordini)

Art. 19 (versamento della provvista e dei margini di garanzia)

Artt. 20.4 e 25.5 (approvazione tacita della documentazione)

Art. 30 (limitazioni di responsabilità)

[a) SIM autorizzate alla detenzione di strumenti finanziari e liquidità della clientela]

Art. 32.2 (investimento in quote di fondi del mercato monetario)

Art. 32.6 (limitazione di responsabilità)

Art. 33 (modalità di custodia e sub-deposito di strumenti finanziari)

Art. 34 (amministrazione degli strumenti finanziari)

[b) banche]

Art. 32 (modalità di custodia e sub-deposito di strumenti finanziari)

Art. 33 (amministrazione degli strumenti finanziari)

[c) SIM non autorizzate alla detenzione, neanche temporanea, di beni della clientela]

Art. 32 (delega)

[Luogo, data]

Il Cliente

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome:

1. Si presuppone la conclusione del contratto mediante scambio di proposta e accettazione, che comporta che l’intermediario accetti (per iscritto) la proposta del cliente e gliela invii o consegni, trattenendo copia dell’accettazione. Il contratto si considera concluso, in tale eventualità, quando il cliente ha notizia dell’accettazione della [*Banca / SIM*]. È ovviamente possibile, in sede di personalizzazione del contratto, prevedere altre modalità di conclusione, nel rispetto dell’art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. [↑](#footnote-ref-1)
2. La modalità di trasmissione delle informazioni precontrattuali non devono essere disciplinate nel contratto (che logicamente è successivo). Sarebbe opportuno prevederle, invece, in un modulo a parte nel quale il cliente, in sede precontrattuale, esprime la propria preferenza circa le modalità di trasmissione di tali informazioni e dà atto di averle ricevute. [↑](#footnote-ref-2)
3. La [*Banca / SIM*] dovrà ottenere il consenso scritto del Cliente alla strategia di esecuzione degli ordini e alla possibilità di esecuzione degli ordini al di fuori di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Tali dichiarazioni dovranno essere raccolte nella fase precontrattuale. [↑](#footnote-ref-3)
4. La sospensione dell’efficacia riguarda soltanto, nel caso di operatività a distanza, il contratto quadro e non le singole operazioni. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ad esempio, tramite pec che, qualora consentite, andranno previste contrattualmente. [↑](#footnote-ref-5)
6. . Laddove richiesto dall’Autorità competente, l’Intermediario sarà tenuto a conservare le registrazioni per un periodo di 5 anni. L’intermediario potrà comunque valutare con i propri legali l’opportunità di conservare le registrazioni per un più lungo periodo, determinato in base al termine di prescrizione ordinario previsto per i diritti contrattuali in genere (10 anni), a fini protettivi nell’eventualità di controversia con il Cliente. [↑](#footnote-ref-6)
7. Resta salva la facoltà per il Cliente di concordare con la [Banca / SIM] un’applicazione limitata dei requisiti dettagliati previsti dalla Normativa di Riferimento in materia di costi e oneri, ad eccezione dei casi in cui sia prestato nei confronti del Cliente il servizio di consulenza in materia di investimenti oppure, indipendentemente dal servizio prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato. (cfr. art. 50, par. 1, Regolamento Delegato (UE) 565/2017 [↑](#footnote-ref-7)
8. L’art. 25, para. 6 della MiFID 2, che disciplina i rendiconti ai clienti e che va letto insieme all’art. 59 del Regolamento 565/2017, non è più applicabile nell’ambito dei rapporti con clienti professionali in forza di quanto ora previsto dall’art. 29 *bis* della MiFID 2, introdotto dalla Quick Fix, salvo *opt in* da parte dei clienti. La Banca/SIM potrà quindi valutare se inviare comunque i rendiconti anche ai clienti professionali o avvalersi della nuova facilitazione. [↑](#footnote-ref-8)
9. Il servizio di consulenza ha dei contenuti non standardizzati. Ogni Banca / SIM, in base al proprio modello di servizio e alle proprie scelte strategiche, dovrà riempire di contenuti il servizio e modificare la sezione.

Ciò vale anche per l’eventuale associazione obbligatoria del servizio di consulenza ai servizi esecutivi. [↑](#footnote-ref-9)
10. Non è richiesto dalla Normativa di Riferimento ma sostanzialmente indispensabile per la legittima percezione degli *inducements*. [↑](#footnote-ref-10)
11. Occorrerà scegliere una delle tre possibili versioni della Sezione V, a seconda della tipologia di intermediario. [↑](#footnote-ref-11)
12. Si tratta comunque di una direttiva, che deve essere ancora recepita pienamente in Italia. [↑](#footnote-ref-12)
13. L’art. 63 del Regolamento Delegato (UE) 565/2017 prevede che tale rendiconto non è necessario quando “*l’impresa di investimento da ai clienti accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove il cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati sui suoi strumenti finanziari o fondi e l’impresa ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre in questione*”. [↑](#footnote-ref-13)
14. La previsione in parentesi quadre è stabilita nel Regolamento Banca d’Italia del 29 ottobre 2007, applicabile in quanto compatibile con le novità normative. [↑](#footnote-ref-14)